

MOLISE 2008

1 Leggi e regolamenti di riordino a carattere generale

1.1 Plurisettoriali

1.2 Settoriali

(a) L.r 19 febbraio 2008, n. 4 (B.U. 1 marzo 2008, n. 5)

Nuova disciplina in materia di raccolta e commercializzazione dei funghi epigei.

Al fine di tutelare la risorsa fungina nel tempo, di agevolare i residenti quanto a questa fonte di reddito, e salvaguardare la salute pubblica, la presente legge disciplina la raccolta, la certificazione sanitaria e la commercializzazione dei funghi epigei spontanei, freschi e conservati, nonché il sistema di vigilanza e le sanzioni.

E' regolamentata anche la raccolta a fini scientifici. Sono infine previsti casi di superamento del quantitativo massimo stabilito, a favore di soci di cooperative agricolo-forestali e di residenti per cui la raccolta costituisce prevalente fonte di reddito, e di imprenditori agricoli, utenti di beni di uso civico e altre forme di proprietà collettive, nonché di soggetti che abbiano la proprietà o l'uso di terreni e di boschi.

Vengono abrogate le precedenti leggi in materia (11/2000, vedi *Molise, 2000, 1.2 d*; 40/2000, 20/2004, vedi *Molise, 2004, 1.2 c*; 35/2005, vedi *Molise, 2005, 1.2 b*).

(b) L.r 21 aprile 2008, n. 10 (B.U. 30 aprile 2008, n. 9)

Modifiche alla legge regionale 21 marzo 2001, n. 5, recante "Norme in materia di disciplina e classificazione di campeggi, villaggi turistici ed aree di sosta".

Vengono apportate modifiche di dettaglio alla legge citata nel titolo.

(c) L.r 10 giugno 2008, n. 16 (B.U. 16 giugno 2008, n. 13)

Disciplina del settore fieristico.

Al fine di promuovere, attraverso il sistema fieristico, le attività economiche e le produzioni regionali, lo sviluppo dei commerci e delle relazioni economiche nazionali ed internazionali, l'innovazione tecnologica e dei processi produttivi, la presente legge dispone in merito alle varie tipologie di manifestazioni fieristiche (generali, specializzate, mostre-mercato), specificando quali manifestazioni non sono assoggettate a questa disciplina.

Gli aspetti trattati riguardano la qualifica delle manifestazioni (rilevanza internazionale, nazionale, locale); l'autorizzazione al loro svolgimento; il calendario ufficiale di esse; le attività promozionali della regione; la costituzione di enti fieristici; l'istituzione del fondo regionale per le manifestazioni fieristiche; le sanzioni.

2. *Leggi e regolamenti sull'organizzazione e sui procedimenti*

(a) *L.r 26 febbraio 2008, n. 5 (B.U. 1 marzo 2008, n. 5)*

Disposizioni relative all'installazione di impianti serricoli e di tunnel serre.

Vengono disciplinate la localizzazione degli impianti, le modalità di realizzazione, la procedura per l'autorizzazione, le sanzioni.

(b) *L.r 12 marzo 2008, n. 7 (B.U. 15 marzo 2008, n. 6)*

Disposizioni transitorie in materia di coltivazione ed uso in agricoltura di organismi geneticamente modificati (OGM).

Questa disciplina transitoria è disposta per salvaguardare le colture agricole regionali da possibili contaminazioni con OGM, in assenza di norme per l'applicazione del principio di coesistenza. Fino all'emanazione di tali norme, sono vietati la coltivazione e l'uso di specie, varietà e ibridi di piante, materiali di moltiplicazione e sementi geneticamente modificati.

(c) *L.r 14 maggio 2008, n. 14 (B.U. 16 maggio 2008, n. 11)*

Modifiche alla legge regionale 8 aprile 2004, n. 8, recante: "Disciplina del Consorzi di sviluppo industriale e prime indicazioni per l'individuazione del distretti industriali e dei sistemi produttivi locali".

Le modifiche riguardano gli organi e gli atti della gestione economico-finanziaria dei Consorzi.

(d) *L.r 4 novembre 2008, n. 30 (B.U. 15 novembre 2008, n. 26)*

Istituzione del parco regionale agricolo dell'olivo di Venafro.

L'istituzione del parco di cui al titolo ha come finalità la conservazione e riqualificazione dell'ambiente naturale e del paesaggio, il contrasto alle emergenze geologiche e storico-archeologiche, la salvaguardia del patrimonio genetico dell'olivo di Venafro e delle piante vetuste, il corretto uso del territorio, la promozione dell'identità storica della coltivazione dell'olivo di Venafro, la valorizzazione dell'olio prodotto nell'area. A questi fini, il parco concede, attraverso specifiche convenzioni, l'uso del proprio nome e logo.

Vengono definiti il perimetro del parco, gli organi dell'ente relativo, i contenuti dello statuto, gli strumenti di attuazione, i divieti. Vengono disposti il censimento degli alberi monumentali e l'istituzione del vivaio del parco. Si dispone infine in merito al personale dell'ente, alla vigilanza e alle sanzioni, alla contabilità e alle entrate dell'ente.

3. *Leggi e regolamenti di incentivazione*

(a) *L.r 18 luglio 2008, n. 24 (B.U. 21 luglio 2008, n. 17)*

Misure a sostegno delle attività produttive per danni derivanti da eventi eccezionali ed imprevedibili.

La regione concede alle imprese, danneggiate dagli eventi di cui al titolo, contributi a copertura degli interessi applicati dalla finanziaria regionale su finanziamenti richiesti per far fronte a tali eventi eccezionali. A tal fine viene istituito un apposito Fondo regionale di solidarietà.

(b) L.r 18 agosto 2008, n. 27 (B.U. 1 settembre 2008, n. 21)

Istituzione del Fondo unico per la pesca produttiva e l'acquacoltura.

Il Fondo di cui al titolo viene istituito per ottimizzare l'utilizzo delle risorse statali e comunitarie finalizzate all'attuazione di politiche di sostegno all'economia ittica regionale, e per realizzare altri progetti regionali. Beneficiari sono ditte individuali, società di persone, società di capitali o loro consorzi, cooperative, anche di servizi, costituite da imprese di pesca e loro consorzi.

Viene istituita la commissione consultiva locale per la pesca e l'acquacoltura, quale sede di concertazione sociale ed istituzionale.

Sono abrogate le leggi regionali 23/1990 e 26/1999 (vedi *Molise, 1999, 1.3 a*).

4. *Leggi finanziarie*

5. *Leggi e regolamenti di semplificazione normativa*